

Rassegna di giurisprudenza in materia consumeristica

a cura di **Andrea Missaglia**

Assicurazioni

Corte d'Appello di Napoli

Sentenza 3 maggio 2005; Pres. Nardi, Est. Marena; Nigriello c. Soc. Sai

Posto che, alla stregua di quanto accertato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'aumento del costo della polizza r.c.a. appare riconducibile, in termini di normalità e verosimiglianza, all'intesa illecita sanzionata, l'assicuratore che vi abbia preso parte è tenuto a risarcire il danno in tal modo cagionato al proprio cliente, da liquidare in via equitativa (nella specie, il danno è stato quantificato in misura pari al venti per cento del costo totale del premio assicurativo).

Giudice di Pace di Cosenza

Sentenza 29 aprile 2005; Giud. Baiardi; I. Zicarò c. Soc. La Fondiaria - Sai Assicurazione

Va rigettata, per difetto di prova, la domanda con cui il consumatore (nella specie, assicurato r.c.a.) chieda la restituzione di quanto indebitamente corrisposto all'impresa, addebitandole di aver aumentato il corrispettivo in conseguenza della sua partecipazione ad un'intesa restrittiva della concorrenza, qualora dalla documentazione

prodotta (nella specie, due polizze), non possa desumersi l'esistenza dei lamentati incrementi.

Acquisita ormai con sufficiente certezza la competenza delle Corti d'Appello per le cause intentate dagli automobilisti per ottenere il risarcimento del danno causato dal cartello tra le compagnie assicuratrici, accertato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il Prov. n. 8546 del 28/7/00 grazie all'autorevole intervento di Cass. S.U. 4/2/05 n. 2207, la sentenza della Corte partenopea affronta il tema, invero spinoso, del rapporto di causalità tra l'intesa restrittiva e il danno subito dal consumatore finale.

Il Giudice risolve il problema richiamando il provvedimento stesso dell'AGCM, laddove accerta la discrepanza tra il tasso di crescita del parco veicoli e quello della raccolta premi tra il 1990 e il 1998. In altre parole, dati per certi l'esistenza dell'accordo limitativo della concorrenza e l'aumento generalizzato dei premi RC Auto, si dà per dimostrato il nesso di causalità secondo il meccanismo del *post hoc, propter hoc*.

Si tratta però, a ben vedere, di una soluzione poco soddisfacente, in quanto il principio di regolarità statistica invocato della sentenza in ras-

segna richiede pur sempre una legge scientifica, che dia un senso alla mera sequenza di due accadimenti.

Se poi si considera che il provvedimento della AGCM non ha accertato un'intesa volta a escludere la concorrenza sui premi RC Auto, ma si è limitato a sanzionare un'intesa volta allo scambio di dati tra le compagnie, non è affatto semplice ricostruire un rapporto causa-effetto tra un comportamento di tal fatta e il generalizzato aumento delle tariffe.

Le difficoltà di ricostruzione del nesso causale si riflettono, infine, sulla determinazione del danno: la labilità del rapporto tra la condotta e la sua pretesa causa rende necessario il ricorso all'equità, ex art. 1226 c.c., con tutte le incertezze del caso.

La pronuncia del Giudice di Pace di Cosenza testimonia (al di là di una non posta questione di competenza) i problemi che si pongono sul piano probatorio.

Poste

Tribunale di Reggio Calabria

Sentenza 18 ottobre 2005; Giud. Barreca; Gioffre' c. Poste Italiane

Ove sia riconosciuto responsabile per il mancato recapito di un telegramma con cui il partecipante a un concorso, utilmente collocato nella graduatoria definitiva, veniva convocato per sottoporsi agli accertamenti sanitari preliminari all'assunzione, il gestore del servizio postale è tenuto a versare al destinatario, a titolo di risarcimento del danno per la perdita della chance di stipulare un contratto per la formazione e lavoro, una

somma pari ad una frazione degli emolumenti spettanti ad un lavoratore del medesimo livello per la prevista durata del rapporto, da determinare in base alla probabilità di assunzione. (Nella specie, essendo stati selezionati venti candidati per la copertura di cinque posti e non avendo l'attore allegato la sua posizione nella graduatoria definitiva o il punteggio conseguito, tale probabilità è stata considerata del venticinque per cento).

Si tratta della sentenza resa a conclusione del procedimento nel corso del quale era stata sollevata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 6, D.P.R. 156/73, che escludeva la responsabilità dell'Amministrazione postale per il mancato recapito dei telegrammi. La Corte Costituzionale ha appunto dichiarato l'incostituzionalità di tale norma con la sentenza 20 giugno 2002, n. 254, aprendo la strada al risarcimento.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto di riconoscere un risarcimento al consumatore per perdita di *chance* di ottenere un posto di lavoro.

Va segnalato che la norma dichiarata incostituzionale è stata poi anche formalmente abrogata dall'art. 218, c. 1, lett. s), D.Lgs. 259/03.

Responsabilità

Tribunale di Mantova

Sentenza 29 dicembre 2005; Giud. De Simone; G.E. c. N.R. S.a.s.

Non può considerarsi pericolosa l'attività di commercializzazione di un prodotto di tipo cosmetico, non finalizzato a curare malattie ma da utilizzarsi per l'igiene

quotidiana della pelle. Va peraltro esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c. l'attività che non è pericolosa di per sé ma resa tale dall'azione di cause esterne, quali la presenza di componenti nel prodotto - non noti al distributore - che rendono il medesimo potenzialmente nocivo per la salute umana.

Deve essere esclusa la responsabilità del distributore di un prodotto potenzialmente dannoso per la salute qualora non venga dimostrato che il distributore era a conoscenza della pericolosità del prodotto.

La pronuncia in rassegna si segnala per aver affrontato il delicato tema della responsabilità, ex art. 2050 c.c., del distributore di cosmetici per i danni cagionati dai prodotti da questi commercializzati.

La vicenda processuale sottostante vede infatti un consumatore convenire in giudizio l'importatore in Italia di un prodotto cosmetico, che egli assume avergli cagionato un peggioramento di una preesistente patologia dermatologica.

Il Giudice, una volta accertato il nesso di causalità tra l'uso del prodotto e l'aggravamento della patologia e dato atto dell'assenza di qualsiasi domanda, ex art. 114 Codice del Consumo, nei confronti del produttore (una ditta spagnola), così come di qualsiasi prova circa la colpa o il dolo del distributore, rigetta la domanda rilevando come non sia possibile considerare l'attività di distribuzione di cosmetici un'attività di per sé pericolosa.

È però il caso di rilevare come, pur ponendosi per certi versi nello stesso filone a cui appartiene Trib. Roma 11/4/05 (*Consumatori, Diritti e Merca-*

to, n. 2/06, pag. 151), questa pronuncia (pur escludendone la ricorrenza nel caso concreto) non manca di sottolineare come la presunzione, di cui all'art. 2050 c.c., non si limiti agli aspetti produttivi e distributivi dell'attività concretamente posta in essere, ma anche alle conseguenze dannose arrecate a terzi dai prodotti oggetto dell'attività di produzione e/o distribuzione.

Tribunale di Mantova

Sentenza 10 novembre 2005; Giud. Gibelli;
C.L. c. La Rinascente

La responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. non si fonda su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Solo il "fatto della cosa" è rilevante e non il fatto dell'uomo; solo lo stato di fatto e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa, né può esservi reintrodotta attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia. Il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che non attiene ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno. Si deve pertanto ritenere che, in tale tipo di responsabilità, la rilevanza del fortuito attenga al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

Consumatori, Diritti e Mercato
numero 3/2006
Segnalazioni

Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., il quale prevede che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e che il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

(Nel caso di specie, Il Tribunale ha affermato la responsabilità oggettiva del gestore di un supermercato per le lesioni riportate da una cliente scivolata sul pavimento bagnato dei locali dell'area di vendita).

La sentenza sopra riportata prende posizione in merito alla natura della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., configurandola quindi come un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva.

In quest'ottica, quindi, la prova del caso fortuito non si può limitare alla semplice dimostrazione di diligenza o di assenza della colpa del custode, ma deve superare una vera e propria "presunzione di responsabilità" del custode della cosa che, per dinamismo suo proprio o per intervento dell'uomo, abbia cagionato un danno.

Corte di Cassazione

Sez. III Civile; sentenza 20 febbraio 2006, n. 3651

In materia di strade la res appartiene alla P.A. (sia essa Stato, Provincia o Comune), che è anche da specifiche fonti normative gravata da obblighi di manutenzione e controllo. Discende da siffatti obblighi la configurabilità della responsabilità per danno da cose di cui si ha la custodia ai sensi del-

l'art. 2051 c.c., che integra gli estremi di una responsabilità cd. aggravata (e non oggettiva). Ad ogni modo, qualora la P.A. sia chiamata a rispondere del medesimo danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., non incombe sul danneggiato l'onere di provare la cd. insidia, figura di matrice pretoria estranea alla norma in esame

La prova del fortuito attiene al profilo della mancanza di colpa e richiede, infatti, che si dimostri che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno.

La Corte di Cassazione affronta sotto una nuova prospettiva il problema del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso d'incidente avvenuto su strada pubblica, e della possibilità di configurarsi al riguardo una responsabilità, concorrente o esclusiva, dell'ente che della stessa e delle relative pertinenze è proprietario o custode.

La fonte della responsabilità della Pubblica Amministrazione (PA) viene individuata nella violazione dei doveri di sorveglianza, che incombono in capo a chi ha la disponibilità della cosa, imponendogli di adottare tutte le misure idonee a evitare che possa arrecare danno a terzi.

Più in particolare, la Pubblica Amministrazione proprietaria del tratto stradale in questione (Anas, Provincia o Comune) dovrà esercitare su di esso il controllo fattivo imposto dalla leg-

ge e intraprendere tutte le iniziative necessarie a mantenerlo in grado di non nuocere ai terzi nell'ambito della sua funzionalità, a prescindere dalla sua natura intrinsecamente pericolosa o dannosa.

La responsabilità della PA in questo campo non è però oggettiva ma, piuttosto, presunta, in quanto è sempre data la possibilità di provare il caso fortuito.

Dal punto di vista probatorio, quindi, il danneggiato potrà limitarsi a provare la sussistenza dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa, mentre la PA sarà ammessa a provare il caso fortuito, da intendersi quale assenza di colpa e non come interruzione del nesso causale.

In questo quadro non trovano più spazio le figure dell'insidia e del trabocchetto, che, in base alla giurisprudenza più tradizionale, si ponevano come requisito imprescindibile per poter far valere la responsabilità della PA. In altre parole, il danneggiato non sarà più tenuto a fornire la prova (spesso diabolica, in quanto vicina alla prova negativa) dell'impossibilità di evitare il sinistro usando la dovuta diligenza.

Banca e investimenti

Tribunale di Pescara

Sentenza 28 febbraio 2006; Pres. Bozza, Rel. C. Romandini

In tema di contratti bancari "atipici", nell'ambito dei quali si colloca il pacchetto denominato "for you" (consistente in una serie di operazioni economiche, tra loro funzionalmente col-

legate, dirette a concedere al cliente, quale corrispettivo del versamento di una rata costante, un finanziamento destinato esclusivamente all'acquisto di particolari strumenti finanziari, quali titoli e quote di investimento), è nullo, per violazione dell'art. 21 T.U.F., il contratto sottoscritto dal cliente in assenza di una preventiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche del prodotto finanziario acquistato e sui relativi rischi di investimento. L'elevato rischio insito in questo tipo di operazioni e la natura dell'investitore (che, nella maggior parte dei casi, si identifica con il risparmiatore di media diligenza, non esperto in materia finanziaria) impongono, infatti, all'istituto bancario l'obbligo di fornire allo stesso una corretta, puntuale e dettagliata informazione circa le caratteristiche dell'operazione proposta – la cui prova deve essere fornita in modo rigoroso dalla banca – che non può ritenersi assolto se alla documentazione corrisposta al cliente all'atto della sottoscrizione del contratto non siano allegati anche i prospetti informativi relativi al prodotto finanziario acquistato.

Segnaliamo questa pronuncia che si pone nella scia di quella del Tribunale di Brindisi, riportata sullo scorso numero di *Consumatori, Diritti e Mercato* (n. 2/06, pag. 150), al quale si rimanda per l'inquadramento generale del contratto "My Way/For You", commercializzato dalle banche appartenenti al gruppo MPS.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto la nullità del contratto per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza incumbenti sull'interme-

Consumatori, Diritti e Mercato
numero 3/2006
Segnalazioni

diario, ai sensi dell'art. 21 TUF; più in particolare, la carenza di trasparenza è stata rilevata nella mancata allegazione al contratto dei prospetti informativi relativi al titolo obbligazionario e al fondo di investimento nei quali veniva investito il capitale finanziato.

Si tratta di una conclusione certo corretta ma, forse, in un certo qual modo in contrasto con la pure asserita unitarietà dell'operazione: a parere dello scrivente, proprio perché non è possibile considerare separatamente le operazioni di finanziamento e di sottoscrizione di prodotti finanziari, la consegna dei prospetti informativi degli strumenti finanziari sottostanti non è sufficiente a esaurire l'obbligo informativo dell'intermediario proponente, che avrebbe invece dovuto predisporre un apparato informativo *ad hoc* per il prodotto nel suo complesso.

Corte di Cassazione

Sez. III Civile; Sentenza 21 novembre 2005, n. 1865; Pres. Fiducia, Rel. Petti; G.V. contro Deutsche Bank

Dato che il grado di diligenza da valutare, ai fini della colpa professionale da illecito, per consolidata giurisprudenza, è quello di cui al secondo comma dell'art. 1176 del codice civile, deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, con la conseguenza che viene in evidenza anche la colpa lieve. Nel valutare il comportamento di una banca che abbia aperto un conto corrente ad un soggetto munito di patente trafugata intestata a soggetto diverso, il giudice del merito deve compiere una doppia verifica: sull'esistenza di una prassi di diligenza, in relazione alle possibili

truffe realizzate da clienti insolventi o da falsi clienti e sul comportamento in concreto tenuto dal funzionario della banca (Fattispecie nella quale un imprenditore lamentava danni derivanti dalla levata di un protesto a proprio carico di un assegno scoperto emesso su un conto corrente aperto da soggetto non identificato che aveva utilizzato una patente trafugata).

La sentenza commentata affronta un caso per fortuna raro: un malvivente si procura un documento autentico rubato e, dopo aver sostituito la fotografia, si reca in banca per aprire un conto corrente a nome dell'intestatario del documento trafugato e, dopo aver versato una somma minima (nel caso di specie un milione delle vecchie lire), si avvale del libretto di assegni e degli eventuali altri strumenti di credito e di pagamento forniti dalla banca per compiere truffe.

Il titolare del documento trafugato (che aveva visto registrati a suo carico numerosi protesti e aveva addirittura dovuto presentare opposizione a un decreto penale di condanna per emissione di assegni a vuoto) aveva agito nei confronti della banca che aveva aperto il conto corrente al truffatore, per richiedere il risarcimento dei danni, ma sia il Tribunale di Roma sia la Corte d'Appello capitolina avevano rigettato la sua domanda, negando la sussistenza di una qualsiasi mancanza di diligenza da parte del funzionario che aveva proceduto all'identificazione del nuovo correntista.

Di diverso avviso la Cassazione che, forse sconfinando in un giudizio più di merito che di diritto, ha ritenuto che la banca avrebbe dovuto ricor-

rere alla Centrale d'Allarme Interbancaria, al fine di verificare l'eventuale presenza di precedenti protesti e procedere a un'attenta analisi del documento d'identificazione.

Se, da un lato, non si può che plaudire alla decisione ove stigmatizzi il mancato accurato controllo del documento di identità, altrettanto non si può fare con riferimento al ricorso alla Centrale d'Allarme Interbancaria: un simile controllo è, in via ordinaria, preordinato alla tutela dell'istituto di credito che intenda astenersi dall'intrattenere rapporti con soggetti qualificabili come "cattivi debitori" e non certo a escludere possibili truffe a carico di terzi.

L'eventuale violazione di tale cautela, quindi, non trattandosi di comportamento volto a prevenire il rischio che, in concreto, ha cagionato il danno, non può quindi essere posta a base di un giudizio di responsabilità da parte dell'istituto di credito, anche se, in via del tutto eccezionale e accidentale, una simile indagine, nel caso di specie, avrebbe consentito di accertare pregiudizi che avrebbero potuto (ma non dovuto) spingere la banca a rifiutare la stipula del contratto di conto corrente.

Telecomunicazioni

Corte Costituzionale

Ordinanza n. 125 del 20 marzo 2006; Pres. Marini, Rel. Tesaurò; xxx c. Telecom Italia S.p.a.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del-

l'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo), e degli artt. 3, 4 e 12 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS (Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di Telecomunicazioni ed utenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Capaccio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

L'ordinanza più sopra riportata è interessante nella misura in cui, in motivazione, sollecita il Giudice di Pace rimettente a dare una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, c. 11, L. 249/97, verificando la possibilità di una lettura del tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di mera procedibilità dell'azione.

Si segnala, a questo proposito, la sentenza del Giudice di Pace di Trento 6/8/05, pubblicata sul n. 2/06 di questa rivista, che escludeva l'obbligo del preventivo ricorso al Co.Re.Com., ove detto organismo non fosse stato ancora costituito nella regione di residenza dell'attore.

Giudice di Pace di Torre Annunziata

Sentenza 14 novembre 2005; Giud. D'Angelo; M. contro Telecom Italia S.p.a.

Atteso che il contratto di abbonamento telefonico è un contratto di adesione, necessita verificare la eventuale vessatorietà della clausola che prevede il pagamento del canone di abbonamento, facendo riferimento all'art. 1469 bis c.c.

Consumatori, Diritti e Mercato
numero 3/2006
Segnalazioni

Di certo la clausola predisposta solo dalla Telecom produce uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Al pagamento del canone non corrisponde nessun servizio erogato dalla convenuta, producendo uno squilibrio degli obblighi che derivano dal contratto, giungendo all'assurdo pagamento del canone anche in un bimestre nel quale non vi sia stato alcun traffico telefonico. È inammissibile la clausola contenente il pagamento di canone di abbonamento, tale clausola è inefficace, e se viene prevista in contratto è da considerarsi clausola vessatoria.

La pronuncia del Giudice di Pace di Torre Annunziata sottopone al vaglio degli artt. 1469-bis e seguenti del Codice Civile (ora artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo) la clausola che impone all'utente del servizio di telefonia offerto da Telecom Italia l'obbligo di corrispondere un canone mensile di abbonamento.

L'estensore conclude riconoscendo la vessatorietà della clausola motivata dallo squilibrio dei diritti tra le parti, in quanto il consumatore è obbligato a corrispondere il canone di abbonamento anche in assenza di traffico telefonico fatturabile.

Se è pur vero che, almeno in astratto, l'obbligo di pagare una somma di danaro anche in assenza di un servizio da parte dell'operatore telefonico (ma, d'altro canto, anche la semplice messa a disposizione di una linea telefonica sulla quale ricevere telefonate costituisce un servizio) potrebbe configurarsi come una figura "atipica" di squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, il giudicante non sembra aver considerato il disposto del-

l'art. 34, c. 2, del Codice del Consumo, che esclude espressamente dal vaglio di vessatorietà l'adeguatezza del corrispettivo del servizio prestato.

Energia

Tribunale di S. Maria Capua Vetere

Sez. di Marcianise; sentenza 6 febbraio 2006;
Giud. Sarracino; C.O. c. Enel

Il potere discrezionale esercitabile anche d'ufficio dal giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa presuppone in primo luogo la prova dell'esistenza del danno stesso ed altresì la prova delle componenti di detto danno, potendo procedere il giudice alla relativa valutazione equitativa solo in caso di grave difficoltà o di impossibilità di dimostrare la misura dello stesso (Fattispecie in tema di danni causati da black out elettrico).

La sentenza in rassegna conferma un consolidato principio di diritto (tra le ultime sentenze della Suprema Corte in proposito vedasi Cass. 8711/97) in tema di onere probatorio e poteri officiosi del Giudice.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l'appello proposto da Enel Distribuzione S.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marcianise, che aveva riconosciuto un risarcimento di € 60,00 per i danni causati dal black out del settembre 2003 (nella specie, l'ammaloramento dei generi alimentari presenti nel frigorifero dell'attore).

La sentenza d'appello, pur non prendendo posizione sull'interessante

tema della legittimazione passiva di Enel Distribuzione S.p.a., ha censurato la decisione del Giudice di prime cure, rilevando come l'equità, ex art. 1226 c.c., non potesse essere utilizzata per superare l'onere probatorio che pur sempre grava sull'attore, il quale avrebbe dovuto comunque dimostrare l'esistenza di tutti i presupposti di legge, primo fra tutti l'esistenza stessa del danno subito

Trasporti

Giudice di Pace di Bari

Sentenza 24 maggio 2006; Giud. Frugis; l. e B.S. c. Trenitalia

La legge speciale n. 991/1935 che governa il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, dopo la trasformazione dell'ente F.S. in società per azioni Trenitalia, trova limiti alla sua perentoria originaria inderogabilità, soprattutto in materia di responsabilità del vettore ferroviario nei trasporti nazionali, proprio dalle norme del codice civile, nella parte in cui è disciplinata la materia delle clausole vessatorie, predisposte unilateralmente, limitative della responsabilità, che devono essere specificatamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cc.

Con l'introduzione, poi, del recente D.lgs n. 206/2005 denominato "Codice del Consumo" che ha rafforzato ulteriormente la tutela dei consumatori, all'art. 36 viene sancita la nullità delle clausole contrattuali di cui venga accertata la vessatorietà, e non già l'inefficacia, così come era previsto dall'abrogato art. 1469 quinquies cc,

in materia di contratti conclusi tra il professionista e la persona fisica.

La pronunzia su riportata affronta il tema della responsabilità del vettore ferroviario in caso di disservizi, escludendo l'applicabilità della disciplina speciale di cui al R.D.L., n. 1949, dell'11/10/1934, convertito dalla Legge n. 911/1935.

A parere del Giudice, detta normativa, pur nella sua "perentoria inderogabilità", verrebbe di fatto derogata dalle disposizioni del Codice Civile e del Codice del Consumo in materia di clausole vessatorie.

Per la verità, non si rivengono nel testo, al di là della petizione di principio, argomentazioni a sostegno di tale tesi.

A parere dello scrivente, la natura pubblicistica e inderogabile della normativa di limitazione della responsabilità del vettore ferroviario non può essere superata attraverso una semplice operazione di interpretazione normativa.

È quindi auspicabile sul punto l'intervento della Corte Costituzionale, che venga a rimuovere una limitazione di responsabilità oggettivamente poco giustificabile

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Grande Sezione; Sentenza 10 gennaio 2006; Pres. Skouris, Rel. Malenovsk; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Gli artt. 5, 6, e 7 del regolamento n. 261/2004 non si pongono in contrasto con la disciplina dettata dalla Convenzione di

Montreal sul trasporto aereo, né violano il principio di proporzionalità.

Le disposizioni in materia di assistenza e indennizzo dei viaggiatori in caso di ritardi o soppressioni di voli aerei superano il vaglio della Corte UE, chiamata a esprimersi sulla loro legittimità, in sede di pronuncia pregiudiziale, dalla High Court of Justice del Regno Unito.

Il procedimento si è originato da un ricorso della IATA e dell'ELFAA (European Low Fares Airline Association), che contestavano la legittimità del regolamento n. 261/04 nella parte in cui dettava disposizioni in merito alla cancellazione dei voli e ai ritardi, nonché in merito alla regolarità del procedimento di formazione del regolamento stesso. La Corte, dopo aver evidenziato come la Convenzione di Montreal si ponga su un piano più alto rispetto al Regolamento nel sistema della gerarchia delle fonti, ha rilevato come entrambi i testi normativi si pongano come obiettivo quello di offrire una miglior tutela del viaggiatore.

La Corte considera rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto le misure previste in caso di cancellazione e di ritardo sono di per se stesse idonee a risarcire immediatamente taluni danni subiti dai passeggeri e permettono così di garantire l'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario.

Del tutto infondata è stata ritenuta infine la censura circa la presunta disuguaglianza di trattamento in termini di tutela tra gli utenti del trasporto aereo e quelli delle altre forme di trasporto; i Giudici europei hanno

infatti rilevato come le peculiarità del trasporto aereo (la lontananza degli aeroporti dal centro cittadino, l'uso dell'aereo per coprire tratte medio-lunghe in tempi brevi ecc.) richiedessero un trattamento differenziato.

Associazioni di consumatori

Corte di Cassazione

Sez. Unite; Ordinanza 28 marzo 2006, n. 7036; Pres. Carbone, Rel. Amatucci: Movimento Consumatori contro Education Scuola & Lavoro S.a.s.

Spetta al Giudice Ordinario la competenza a decidere in merito al ricorso presentato da un'associazione di consumatori che chiede l'inibitoria di un messaggio pubblicitario ingannevole.

La decisione in rassegna è stata resa dalla Suprema Corte a seguito di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di una causa intentata da un'associazione di consumatori e volta a ottenere l'inibizione di atti di pubblicità ingannevole.

Il Tribunale di Torino, infatti, sia in sede di richiesta di misura cautelare sia in sede di reclamo avverso il suo rigetto, aveva concluso per la competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a emanare i provvedimenti richiesti, ritenendo che il richiamo, disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 74/1992, alle disposizioni di cui all'art. 3, L. 281/98, non legittimasse le associazioni dei consumatori ad agire direttamente avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO) in materia di pubblicità ingannevole.

Il Tribunale motivava la propria decisione rilevando come una diversa interpretazione avrebbe finito per violare il principio di parità di trattamento fra il singolo consumatore, al quale sarebbe stato consentito di rivolgersi in via esclusiva all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e le associazioni dei consumatori e degli utenti, le quali, al contrario, avrebbero potuto adire sia l'AGO sia il Giudice Ordinario.

La Cassazione, diversamente opinando, ha invece rilevato che la scelta di accordare alle associazioni di consumatori un duplice strumento di tutela, amministrativo e giurisdizionale al contempo, era giustificato in relazione alla natura degli interessi tutelati, vale a dire di interessi diffusi, i quali sono tutelabili in via giurisdizionale solo in presenza di un ente esponenziale investito dal legislatore della loro protezione e cura. Detti interessi, peraltro, per effetto delle disposizioni di cui alla L. 281/98, non possono considerarsi semplici interessi legittimi, ma veri e propri diritti soggettivi, che trovano il loro giudice naturale nell'AGO.

La scelta del legislatore risponde inoltre all'esigenza di evitare il proliferare di azioni giudiziarie instaurate dai singoli consumatori per la tutela di interessi identici, con conseguente aggravio del sistema giudiziario e frustrazione dell'effetto di incentivazione del ricorso allo strumento dell'azione collettiva, incoraggiato dalla normativa a tutela dei consumatori.

Occorre peraltro precisare che oggi l'intera materia oggetto della pronunzia commentata è regolata dal Codice del Consumo, i cui articoli 139 e

140 prevedono la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti, inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, di agire innanzi al Tribunale per la tutela degli interessi collettivi.

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione I; sentenza del 6 dicembre 2005, n. 13160; Pres. De Lise, Rel. Di Nezza; Movimento difesa del Cittadino contro Presidente della Camera dei Deputati e Presidente del Senato della Repubblica

Un'associazione di consumatori, iscritta all'elenco di cui all'art. 5 L. 281/98, non è legittimata ad impugnare la nomina di componenti dell'Autorità garante per la Concorrenza ed il Mercato in quanto trattasi di atto inidoneo ad incidere in maniera specifica ed immediata sui diritti dei consumatori e degli utenti.

Il TAR Lazio detta i limiti del diritto d'azione delle associazioni dei consumatori.

Partendo dall'interpretazione dell'art. 1, L. 281/98 (ora art. 2 Codice del Consumo), il Tribunale afferma che la pur ampia legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni di consumatori, iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, non è tuttavia così vasta da ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicitario che si rifletta, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario essere limitata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti.

Tale sentenza conferma sostanzialmente i principi già stabiliti da TAR Lazio 24/12/02, n. 14089.

Concorrenza

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Provvedimento n. 15451 del 24 maggio 2006;
Pres. Catricalà, Rel. Occhiocupo

Premesso che ai sensi della normativa comunitaria l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari Italiani (FNOVI) costituiscono associazioni di imprese e che il codice deontologico emanato dalla FNOVI è una delibera di un'associazione di imprese, va deliberato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 nei confronti dei predetti in quanto le disposizioni contenute nel codice deontologico appaiono integrare forme di restrizione dell'autonomia dei veterinari sia nella fissazione del prezzo delle proprie prestazioni professionali che nell'attività pubblicitaria relativa alle prestazioni stesse. In particolare, il tariffario adottato dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, unitamente all'obbligo di rispettare una tariffa minima, di cui all'art. 60 del codice deontologico ed alla previsione di sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni deontologiche, appaiono volte ad uniformare il livello dei prezzi dei servizi professionali da parte dei veterinari, impedendo agli utenti di beneficiare di prestazioni a prezzi più convenienti.

Con il provvedimento qui sopra riportato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'indagine diretta ad accertare la compatibilità tra le norme deontolo-

giche, che impongono ai medici veterinari di rispettare i minimi tariffari, e una serie di limitazioni in tema di pubblicità.

L'indagine è stata avviata a seguito della denuncia della direttrice sanitaria di un ambulatorio veterinario di un'associazione senza scopo di lucro che era stata sanzionata dall'ordine di Torino per aver pubblicizzato l'opportunità di usufruire di prestazioni medico-veterinarie pagando somme inferiori ai minimi tabellari.

Il provvedimento commentato ha fissato la data del 27 aprile 2007 quale termine per l'istruttoria. Mentre scriviamo, peraltro, è stata annunciata l'emanazione di un nuovo decreto legge sulla competitività che dovrebbe abolire la vincolatività dei tariffari previsti per tutte le professioni regolamentate.